

**REGIONE LOMBARDBIA**

Segreteria della Giunta Regionale

La presente copia composta di.....
 fogli è conforme all'originale depositato
 agli atti.

Milano, **3.0 LUG. 2002**

d'ordine del Segretario
 Il Funzionario delegato

Regione Lombardia - Giunta
 Qualità dell'Ambiente
 P 16/07/2002 15.49

TL 2002.0017445

DELIBERAZIONE N° VII / 9974 Seduta del 26 LUG. 2002

*Presidente***ROBERTO FORMIGONI***Assessori regionali*

VIVIANA BECCALOSSI Vice Presidente

GIANCARLO ABELLI

ETTORE ALBERTONI

MAURIZIO BERNARDO

CARLO BORSANI

ROMANO COLOZZI

MASSIMO CORSARO

GUIDO DELLA FRERA

ALBERTO GUGLIELMO

CARLO LIO

ALESSANDRO MONETA

FRANCO NICOLI CRISTIANI

DOMENICO PISANI

GIORGIO POZZI

MASSIMO ZANELLO

Mario Scotti*Con l'assistenza del Segretario***Maurizio Sala***Su proposta dell'Assessore*

Qualità dell'Ambiente

dott. Franco Nicoli Cristiani

Oggetto

Legge 13/7/66 n. 615 ed art.17 DPR 24/5/88, n. 203.

Parere richiesto dal Ministero delle Attività Produttive con nota n. 31153 del 26/10/01 ai sensi dell'art. 17 del DPR 203/88 concernente la richiesta di utilizzo delle ciminiere in relazione all'esercizio dell'esistente sezione 4 nella Centrale Termoelettrica Endesa di Ostiglia (MN).

Fasc. 4281/51899

Il Dirigente U.O. Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale
 dott. Giuseppe Rotondaro

Il Direttore Generale Qualità dell'Ambiente

dott. Pier Giorgio Panzeri

L'atto si compone di 6 pagine
 di cui 2 pagine di allegati,
 parte integrante.





REGIONE LOMBARDIA
 Segreteria della Giunta Regionale
 La presente copia è conforme all'originale
 Milano, li... 30 LUG 2002
 d'ordine del Segretario
 Il Funzionario delegato

PRESO ATTO:

dell'istanza della ditta Endesa e della relativa documentazione tecnica, pervenute alla Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, in data 18/10/701, prot. n. 30249, presentate, ai sensi del d.P.R. 24 maggio 1988, n.203, integrata con relazione tecnica pervenuta il 12/7/02 relative all'utilizzo delle ciminiere;
 dell'istanza della ditta Endesa pervenuta il 3/6/2002, prot. n. 13819 relativa all'installazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle concentrazioni di polveri.

VISTA la normativa statale e regionale di seguito indicata:

legge 13/7/66, n° 615: "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico";

d.P.R. 15/4/71, n° 322: "Regolamento per l'esecuzione della Legge 13/7/1966, n.615, limitatamente al settore delle industrie";

art. 101 del d.P.R. 24/7/77, n° 616: "Trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative";

d.P.R. 24/5/88, n° 203: "...Norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali...";

d.P.C.M. del 21/7/89: "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell'art.9 della L.349/86, per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. n.203/88...";

d.m. del 12/7/90: "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione";

d.P.R. 25/7/91: "Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento..., emanato con D.P.C.M. del 21/7/1989".

PRESO ATTO che il Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente riferisce:

- a) del contenuto e dell'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa relativa alle istanze presentate dalla Ditta, eseguita dal funzionario assegnatario della relativa pratica, conclusasi con le valutazioni contenute nell'allegato tecnico.

PRESO ATTO che lo stesso Dirigente, in relazione all'esito dell'istruttoria di cui alla lettera a), propone l'assunzione del relativo parere ai sensi dell'art.17 del DPR n. 203/88, per la costruzione dell'impianto in oggetto, le cui caratteristiche sono riportate nell'Allegato Tecnico facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

PRESO ATTO che in base al DPR 53/98 i comuni esprimono parere direttamente al Ministero delle Attività Produttive.

RICHIAMATI:



REGIONE LOMBARDIA
 Segreteria della Giunta Regionale
 La presente copia è conforme all'originale
 Milano, il 30 LOG. 2002
 d'ordine del Segretario
 Il Funzionario delegato

- gli adempimenti a carico dei gestori degli impianti, previsti all'art.8 del d.P.R.203/88, nonché le disposizioni di cui agli artt. 10, 11 e 15 del decreto medesimo;
- le competenze dell'A.R.P.A. e del Comune interessati, per quanto concerne la verifica e il controllo dell'osservanza delle prescrizioni autorizzative ex d.P.R. 203/88.

DATO ATTO che il rilascio del presente provvedimento non e' subordinato alla presentazione del certificato antimafia in quanto, come specificato alla lettera C) della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28/6/90 USG, n.2481, trattasi di atto avente contenuto tecnico, relativo a cicli produttivi dell'azienda richiedente e, quindi, suscettibile di produrre solo indirettamente effetti sull'attività imprenditoriale.

DATO ATTO, ai sensi dell'art 3 della Legge 241/90, che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

richiamate le premesse:

- 1 - Di esprimere parere ai sensi dell'art. 17 del DPR 203/88 alla richiesta del Ministero delle Attività Produttive, relativa alla richiesta di Endesa circa l'utilizzo delle ciminiere in relazione all'esercizio dell'esistente sezione 4 della centrale termoelettrica di Ostiglia (MN) e relativamente all'installazione del sistema di monitoraggio in continuo delle polveri.
- 2 - Di richiedere che gli impianti siano realizzati alle condizioni riportate nell'allegato tecnico che fa parte integrante del deliberato.
- 3 - Di far presente che ai sensi dell'art.8 D.P.R. 203/88, la ditta deve comunicare, almeno quindici giorni prima, al Sindaco e alla Regione, la data della messa in esercizio degli impianti.
- 4 - Di far presente gli adempimenti previsti dall'art. 8 nonché quanto prescritto dagli artt. 10,11,15 del D.P.R. 203/88.
- 5 - Di demandare all'Ente responsabile del Servizio di Rilevamento della Provincia interessata la verifica ed il controllo dell'osservanza da parte della ditta di quanto riportato nell'autorizzazione.
- 6 - Di richiamare l'attenzione del Comune e dell'ARPA sui controlli di competenza in relazione a quanto riportato nell'autorizzazione.
- 7 - Di far salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti.

Giunta Regionale
 Ufficio di competenza in materia di autorizzazioni industriali
 (Dr. Giuseppe Esposito)



REGIONE LOMBARDIA
Segreteria della Giunta Regionale
La presente copia è conforme all'originale
Milano, il 30 LUG 2002
d'ordine del Segretario
Il Funzionario delegato

8 -Di disporre la trasmissione del presente atto ai Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, al Ministero della Sanità, al Ministero dell'Ambiente.

Il Segretario

Maurizio Sala



Handwritten signature and illegible text at the bottom right of the page.

Allegato alla deliberazione
n. 9974 del 26 LUG. 2002

ALLEGATO TECNICO

IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA:

Ragione Sociale: Endesa
Comune: Ostiglia (MN)
Fasc. 4281/51899
Settore di appartenenza termoelettrico.

REGIONE LOMBARDIA
Segreteria della Giunta Regionale
La presente copia è conforme all'originale
Milano, li 30 LUG. 2002
d'ordine del Segretario
Il Funzionario delegato

A- DESCRIZIONE TECNICA

A1- INFORMAZIONI RELATIVE AL CICLO TECNOLOGICO DICHIARATO
La centrale di Ostiglia ha ottenuto con Decreto MICA del 4/8/200 l'autorizzazione alla trasformazione dell'esistente centrale basata su 4 gruppi a vapore da 330 MWe con 3 turbogas da 250 MWe ciascuna in ciclo combinato con turbina a vapore da circa 130 MWe per complessivi 1140 MWe.

All'entrata in esercizio delle tre sezioni a ciclo combinato in sostituzione di altrettante sezioni termoelettriche esistenti, anche la sezione termoelettrica n. 4 sarebbe stata dismessa.

Alla luce di tale progetto era stata prescritta una configurazione di centrale che prevedeva:

- Collegare una turbogas all'esistente camino alto 200 m.
- Collegare le altre due turbogas a camini alti 100 m.
- Velocità emissione fumi > 20 m/s al c.m.c.

Il Ministero delle Attività Produttive richiede ora di pronunciarsi sulla richiesta di Endesa di poter utilizzare l'esistente sezione 4 collegata alla ciminiera esistente da 200 m e realizzare per le tre nuove turbogas altrettante ciminiere da 100 m.

Il Ministero delle Attività Produttive fa inoltre presente che il Ministero dell'Ambiente con la nota 18277/VIA/A.O.13.B del 25/2/99 aveva contemplato favorevolmente il proseguimento dell'esercizio della sezione 4.

In realtà la nota del Ministero dell'Ambiente citata limitava tale proseguimento ad "un ulteriore ciclo di produzione (della sezione 4) a parziale compensazione del minore risparmio in termini di producibilità elettrica....tale deroga dovrà essere concordata con gli enti locali interessati e sottoposta a verifica da parte della Commissione VIA".

Con relazione integrativa, Endesa propone di mantenere l'esistente sezione 4 a vapore, collegata alla esistente ciminiera da 200 metri.

Per le sezione turbogas viene mantenuta per le sezioni 1 e 2 il collegamento con altrettante nuove ciminiere alte 100 m, mentre per la sezione 3, viene proposta una nuova ciminiera alta 150 m.

A2- Nel Decreto MICA del 4/8/00, all'art.2 comma 6 viene richiesto alla ditta di effettuare la misurazione in continuo, tra l'altro della concentrazione di polveri. La ditta ritiene non necessaria tale misura.

PRESCRIZIONI



A1- Viene favorevolmente accolta la proposta della società Endesa pertanto l'assetto della centrale dovrà essere a regime come di seguito riportato.

Cicli combinati

Devono rispettare le prescrizioni fissate dal Decreto MICA del 4 agosto 2000, ed essere collegati ai camini

- turbogas 1 e 2 camini alti 100 m.
- turbogas 3, camino alto 150 m.
- velocità emissione fumi > 20 m/s al c.m.c.

Sezione 4 a vapore

Limiti di emissione

Polveri totali	50 mg/Nmc
NOX (come NO2)	200 mg/Nmc
SO2	400 mg/Nmc

Camino

Altezza geometrica	200 m
Velocità emissione fumi >	15 m/sec al c.m.c.

In occasione della proposta tecnico-economica che l'esercente dovrà presentare, come previsto al punto 11 del Decreto MICA del 4 agosto 2000 entro 5 anni di esercizio della centrale di un possibile adeguamento dell'impianto alle migliori tecnologie disponibili a tale data al fine di ridurre le emissioni dovrà essere presa in considerazione anche l'adeguamento o la definitiva dismissione della sezione 4.

A2- Si ritiene che la prescrizione per l'installazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle concentrazioni di polveri in emissione riportato all'art.2, comma 6 del Decreto MICA 4/8/00 sia riferita alla sola sezione 4 a vapore che può utilizzare anche combustibili liquidi e non alle sezioni Turbogas 1,2,3 alimentate a gas naturale.

REGIONE LOMBARDIA
 Segreteria della Giunta Regionale
 La presente copia è conforme all'originale
 Milano, li. 30 LUG. 2002
 d'ordine del Segretario
 Il Funzionario delegato



Unità Organizzativa
 Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale
 (Dr. Giuseppe Rotondaro)